



pagamento (per IRPEF 2004), successivamente (*pendente iudicio*) oggetto di annullamento in autotutela, e da un avviso di accertamento (n. [REDACTED] per IRPEF 2007), lamentando vizi di notifica sia dell'intimazione di pagamento, effettuata il 3 aprile 2015 presso il vecchio indirizzo di residenza in Italia, sia del prodromico avviso di accertamento.

L'Agenzia delle entrate si costituiva contestando l'avverso assunto.

Nella contumacia di Equitalia Nord s.p.a. la CTP dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alle imposte dell'anno 2004 ed accoglieva il ricorso con riferimento alle imposte dell'anno 2007, evidenziando che l'avviso di accertamento era stato notificato il 9 maggio 2011 in Italia, 3 anni dopo l'iscrizione all'AIRE del Comune di Milano.

2. L'ADE proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, contestando la decisione dei giudici di prossimità; la contribuente si costituiva chiedendo la conferma della sentenza; l'agente della riscossione non veniva evocato in giudizio.

La CTR, dopo aver ritenuto non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, accoglieva l'appello: l'avviso di accertamento era stato, invero, notificato regolarmente presso il vecchio indirizzo di residenza del contribuente in [REDACTED] e ritirato dal portiere che aveva sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno; l'iscrizione all'AIRE non escludeva ex se la residenza fiscale del ricorrente in Italia, a fronte della disponibilità di una unità immobiliare in [REDACTED] alla Via [REDACTED], 'usata per brevi periodi per far visita ai suoi familiari'.

Riteneva, quindi, da un lato, definitivo l'avviso di accertamento presupposto, dall'altro, rituale la notifica dell'intimazione di pagamento.

3. Contro la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'ADE ha depositato atto



con il quale ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

È stata fissata l'adunanza camerale per il 3 luglio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per la mancata notifica all'agente della riscossione dell'atto di appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano proposto dall'agenzia delle entrate». Sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, nel ricorso introduttivo erano state mosse censure (anche) all'intimazione di pagamento e, quindi, al procedimento di riscossione; per tale motivo era stato evocato in giudizio anche l'agente della riscossione (Equitalia Nord s.p.a.), che, quindi, doveva partecipare anche al giudizio di appello.

2. Con il secondo motivo lamenta la «violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato» per avere la CTR illegittimamente esteso il giudizio all'accertamento della residenza del contribuente nel territorio dello Stato italiano.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. – nullità della notificazione degli atti impugnati stante la residenza all'estero dell'odierno ricorrente a decorrere dall'11 febbraio 2208, data di iscrizione all'AIRE».

4. Con il quarto motivo lamenta la «violazione degli articoli 26 del d.p.r. n. 602/1973, 60 del d.p.r. n. 600/1973 e 142 c.p.c. in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento e dell'avviso di accertamento effettuata al precedente indirizzo di residenza in Italia anziché all'indirizzo risultante dall'AIRE».



5. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli altri.

5.1. La questione della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra ente impositore ed agente della riscossione nei giudizi proposti dal contribuente avverso cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, è stata affrontata e risolta da questa Corte, anche a Sezioni Unite.

L'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, sotto la rubrica «chiamata in causa dell'ente creditore», dispone che «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».

In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25/07/2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11/01/2008, n. 476, Cass. 30/06/2009, n. 15310, Cass. 15/06/2011 n. 13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di *adiectus solutionis causa*, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in



causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta **avverso il** concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio...in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore».

5.2. Nella diversa ipotesi (ricorrente nella specie) in cui il contribuente impugni un'intimazione di pagamento (e/o una cartella di pagamento), deduca vizi sia della pretesa tributaria sottostante sia della procedura di riscossione ed evochi in giudizio sia l'ente impositore sia l'agente della riscossione, quest'ultimo è litisconsorte necessario processuale in causa dipendente, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., avendo la controversia ad oggetto l'impugnazione di una intimazione di pagamento anche per motivi sostanziali afferenti la fondatezza della pretesa tributaria di cui è titolare, ciò che impone la partecipazione di ambedue gli enti ai successivi gradi di lite (cfr. Cass. 07/06/2022, n. 18310; da ultimo Cass. 10/06/2026, n. 19008).

5.3. Si è osservato che la mancata notificazione all'agente della riscossione dell'impugnazione della sentenza di primo grado, proposta da ADE solo nei confronti del contribuente, si è tradotta nel difetto di contraddittorio nei confronti di una parte litisconsorte necessaria processuale, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., dal momento che il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento non solo per vizi propri (di notifica) ma anche per vizi relativi agli atti prodromici relativi all'obbligazione tributaria.

5.4. La giurisprudenza della Corte ha chiarito, infatti, che in tema di impugnazione della cartella di pagamento (e/o dell'intimazione di pagamento), non sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra l'Agente della riscossione e l'Amministrazione finanziaria ma, ove le censure abbiano investito anche il merito della pretesa tributaria, vi è una legittimazione



concorrente dei due enti e si configura un litisconsorzio **necessario** processuale in ragione della inscindibilità delle cause, qualora siano stati entrambi presenti nella precedente fase del giudizio (Cass. 04/07/2024, n. 18328).

5.5. La CTR, sull'erroneo presupposto dell'avere il contribuente dedotto vizi di notifica dell'avviso di accertamento e non dell'atto successivo, ha ritenuto non necessaria la notifica dell'appello all'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado; in tal modo non si è adeguata ai principi sopra richiamati (risultando, di contro, espressamente avanzato un motivo di doglianza anche relativamente all'intimazione di pagamento).

6. Il primo motivo va, quindi, accolto, assorbiti gli altri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in altra composizione, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa

